

24.04.2009

## STATUTO

ART. 1 - L'Associazione "RYDER ITALIA - ONLUS"

- costituita il 17 maggio 1988 - ha sede in Roma.


ART. 2 - L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui al punto due dell'Art. 10 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 N. 460.

Essa non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale. Essa ha lo scopo di realizzare, favorire ed incrementare iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di ordine materiale, sanitario, psicologico di persone malate.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera A dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

1) Promozione di ogni iniziativa di carattere culturale e sociale - comprese istruzione, formazione, assistenza e ricerca, comprensiva di sperimentazione di tecnologie innovative - finalizzata a diffondere l'informazione medica per la prevenzione delle malattie invalidanti e/o insuscettibili di positivo decorso, per la prevenzione del dolore, per le metodologie alternative alla assistenza ospedaliera, e per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone malate.



2) Promozione ed esercizio, a titolo gratuito, anche unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, dei seguenti servizi:

a - assistenza sociale, psicologica, sanitaria e medica domiciliare;

b - ricovero presso residenze o strutture sanitarie;

c - consulenza medico-scientifica;

d - erogazione di contributi a fondo perduto per il migliore conseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo;

e - perfezionamento di convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, ivi inclusi la realizzazione la gestione e l'uso di attrezzature di strutture.

ART. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) i fondi in banca;

b) i fondi raccolti dagli associati o comunque versati da terzi, a qualsiasi titolo, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

c) i beni immobili e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni, contributi e finanziamenti da parte di enti o privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni, i contributi e finanziamenti di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;

d) le quote sociali versate annualmente dai componenti

dell'Associazione.

ART.5 - Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione

dispone delle seguenti entrate:

A) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;

B) contributi, elargizioni e finanziamenti destinati alla attuazione degli scopi statutarî.

ART. 6 - L'Associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali si avvarrà di operatori professionalmente qualificati e di volontari.

L'Associazione potrà avvalersi altresì della collaborazione di enti, organizzazioni o gruppi che operino nel settore dell'assistenza sanitaria e/o della ricerca.

ART. 7 - Possono essere ammessi in qualità di componenti dell'Associazione soggetti in grado di prestare un effettivo contributo per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione delibera il consiglio direttivo. I componenti dell'Associazione sono tenuti a rispettare lo statuto e a versare la quota sociale fissata di anno in anno dal consiglio direttivo.


ART. 8 - L'eventuale recesso di componenti dell'Associazione (il quale non comporta alcun diritto sul patrimonio della stessa)

dovrà essere comunicato al Presidente per iscritto con preavviso

di tre mesi.L'assemblea degli associati può deliberare

l'esclusione di componenti dell'Associazione in caso di

violazione da parte di questi ultimi di norme statutarie.



ART. 9 - Organi dell'Associazione sono:

- 1 - l'Assemblea;
- 2 - il Consiglio Direttivo
- 3 - il Presidente e il Vice Presidente
- 4 - il Collegio dei Revisori.

L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito.

ART. 10 - L'assemblea dei componenti delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo;
- 3) sugli oggetti attinenti alla gestione sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo ovvero da almeno un terzo dei componenti dell'Associazione;
- 4) sul rendiconto annuale;
- 5) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia. E' presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando ciò sia stato deliberato dal Consiglio Direttivo o quanto ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Associazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero

dei componenti intervenuti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni di modifica del presente statuto e di scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.


Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea risulterà da verbale sottoscritto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dal segretario dell'Associazione.

ART. 11 - La gestione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, che è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per il suo esercizio.

Il Consiglio è composto di almeno cinque membri scelti tra gli associati, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Esso delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei membri intervenuti. Il Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente, nonché il segretario e il tesoriere dell'Associazione.

I membri del Consiglio devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea.

ART. 12 - Se per decadenza, dimissioni o per qualunque altra ragione viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, questa dovrà essere ricomposta nei sessanta giorni successivi (nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 10 e



11) che precedono. Nel caso in cui entro tale termine la maggioranza del Consiglio non fosse ricomposta, il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente convocherà senza indugio l'assemblea per le necessarie decisioni.

Il membro del consiglio, eletto dall'assemblea, che non intervenga senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni decade automaticamente dalla carica e sarà sostituito dalla persona che sia risultata prima dei non eletti. Il nuovo membro del Consiglio eserciterà le sue funzioni per tutto il periodo del quale sarebbe rimasto in carica il membro decaduto.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove in Italia, su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della seduta, e in caso di urgenza almeno tre giorni prima mediante convocazione telegrafica.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tre membri e delibera a maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Lo svolgimento dei lavori del Consiglio risulterà da verbale sottoscritto dal Presidente (o in sua assenza dal VicePresidente) e dal segretario.

I membri del Consiglio Direttivo per attività svolte in favore dell'Associazione e non connesse alla carica ricoperta possono ricevere un compenso.


ART. 14 - La rappresentanza legale dell'Associazione compete al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente impartisce le disposizioni e compie le attività del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e la persona nominata Tesoriere dal Consiglio possono disgiuntamente aprire conti bancari e postali a nome dell'Associazione, e operare su di essi con firma disgiunta; possono inoltre disgiuntamente riscuotere somme e compiere nei casi di urgenza atti di gestione non rientranti nelle loro attribuzioni, da sottoporre entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Il Presidente redige la relazione sul rendiconto di gestione relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto, unitamente al bilancio preventivo del nuovo esercizio predisposto dal consiglio direttivo, sarà sottoposto all'esame dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Nei quindici giorni che precedono la riunione il rendiconto sarà a disposizione dei componenti dell'assemblea presso la sede sociale.

Ogni componente dell'assemblea ha diritto di consultare i libri contabili e di avere notizie dal consiglio sullo svolgimento di singole operazioni in vista della riunione assembleare che approva il rendiconto. Ogni anno il rendiconto e il bilancio preventivo saranno sottoposti al controllo dei Revisori dei Conti.



ART. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17 - L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2099, salvo che l'assemblea deliberi lo scioglimento anticipato o il differimento del termine di scadenza.

In caso di scioglimento la liquidazione sarà compiuta dalla persona nominata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile.

ART. 18 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;



è fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

è fatto obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

l'Associazione dovrà usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 19 - Per tutto quanto non espressamente disposto dal vigente statuto, valgono le disposizioni del libro I, titolo II del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.

F.TI: GIOVANNI CRETON - ELDA TURCO

MARTA FATTORI - CLARA ROCCHI

ANNA PAOLA LARSEN

SUSAN AMELIA BEATRICE CARRINGTON

ALBERTO CECCONI - GIULIANA MANZI

SONIA BIANCHINI - ALESSANDRO MARTINI

MARIA GRAZIA PASCUCCI

EMILIA TROMBETTA Notaio

REGISTRATO ALL'AGENZIA DEL REGISTRO UFFICIO

DELL'ENTRATE DI ROMA 3 IN DATA 20.04.2009

AL N. 13464/1T - ESATTI EURO /

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A

NORMA DI LEGGE.

ROMA, Lì 24/04/2009

*[Handwritten signature]*

